



COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza Sindacale
N.16 del 04-12-2024 - Reg. generale N. 43

COPIA

Oggetto: Revoca ordinanza sindacale n. 15 del 29.11.2024 avente ad oggetto "Divieto di utilizzare l'acqua della distribuzione idrica per scopi potabili e per il consumo umano. Denunciata presenza di "salmonella s.p.p."".

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di dicembre, il Sindaco FERRERI CARLO

PREMESSO CHE con ordinanza sindacale n. 15 del 29.11.2024 si ordinava:

il divieto, nell'ambito territoriale del Comune di SANTA NINFA, **di utilizzare l'acqua per scopi potabili e per il consumo umano**, fino a nuova analoga disposizione di revoca del citato provvedimento;

AI TITOLARI di pubblici esercizi ed ai soggetti gestori di servizi di ristorazione di comunità il **divieto di utilizzo dell'acqua per scopi potabili e per il consumo umano**, fino a nuova analoga disposizione di revoca del citato provvedimento;

CONSIDERATO CHE

- Con nota pervenuta in data 04.12.2024 ed acquisita al prot. 20872 SICILIACQUE comunicava gli esiti delle analisi eseguite sul campione effettuato in data 29/11/2024 in uscita dall'impianto di potabilizzazione di Sambuca di Sicilia e dalla quale si evince l'assenza di "*salmonella s.p.p.*"

- Con nota pervenuta in data 04.12.2024 ed acquisita al prot. 20876 l'ASP DI TRAPANI comunicava l'esito dei campionamenti effettuati in data 29.11.2024 nei Comuni della Provincia, tra cui Santa Ninfa, dalla quale risulta assente il parametro "*salmonella*" e pertanto proponeva la revoca delle ordinanze di non potabilità dell'acqua in distribuzione nei citati Comuni;

RILEVATO, in relazione a quanto sopra, che l'acqua attualmente distribuita nella rete comunale risulta conforme ai parametri di legge e pertanto può essere autorizzato l'uso per consumo umano;

VISTO l'articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i quali:

"4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge,

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", secondo il quale *"Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";*

VISTO il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1.265, recante *"Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"*, il cui articolo 2 individua il Sindaco quale *"Autorità sanitaria locale"*;

CONSIDERATO che sono cessate le condizioni e le ragioni di urgenza che hanno reso necessaria l'adozione della ordinanza di cui all'oggetto;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

ORDINA

La revoca dell'ordinanza sindacale n. 15 del 29.11.2024 con la quale veniva disposto il divieto di utilizzare l'acqua per il consumo umano, nell'ambito territoriale del Comune di SANTA NINFA, in quanto i parametri batteriologici sono tornati nella normalità;

DISPONE

1. Di dare esecuzione alla presente ordinanza per il tramite degli uffici comunali incaricati agli atti gestionali conseguenti;
2. Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
3. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni, anche ai fini della notifica ai soggetti destinatari della stessa, nonché nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;

DISPONE

altresì, che la presente ordinanza:

- a) sia trasmessa al Prefetto di Trapani.
- b) per il numero dei soggetti interessati e per la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, la più ampia diffusione possibile sui mezzi di comunicazione;
- c) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale locale;
- d) sia trasmessa alla Società Siciliacque S.P.A.;
- e) sia trasmessa all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Santa Ninfa

Il Sindaco
f.to FERRERI CARLO

Si attesta che la presente ordinanza sindacale è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, il 04-12-2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi fino al 19-12-2024 al n. 1472

Santa Ninfa, li 04-12-2024

Il Responsabile della pubblicazione on line
f.to Di Blasi Antonietta

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo *on line*

ATTESTA

che copia della presente ordinanza sindacale, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m. è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno **04-12-24** per rimanervi quindici giorni consecutivi

Santa Ninfa, li 04-12-2024

Il Segretario Generale
F.to Sala Sandra

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale di Santa Ninfa, li 04.12.2024

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Sandra Sala